



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**10° Sezione Civile**

**A TUTTI I GIUDICI, TOGATI E ONORARI, DELLA 10° SEZIONE CIVILE**  
**AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA 10° SEZIONE CIVILE**

Prot. 49/2020

20/4/2020

**IL PRESIDENTE DELLA 10° SEZIONE CIVILE**

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale in data 20 aprile 2020 (prot. 5273/2020) con il quale sono state adottate le misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020;

visti gli allegati al provvedimento e, in particolare, il Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per lo svolgimento delle udienze da remoto e a trattazione scritta;

sentiti i giudici e il direttore amministrativo della Sezione;

premesso che nelle linee-guida di cui al provvedimento del Presidente del Tribunale si individuano due periodi : dal 16 aprile all'11 maggio 2020 e dal 12 maggio al 30 giugno 2020;

che, quanto al **primo periodo**, al fine di contemperare le esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria con la necessità di garantire la continuità dell'attività giudiziaria, occorre individuare fra i procedimenti fissati in udienza quelli "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti";

che l'ulteriore rinvio della trattazione delle cause fissate, nel periodo in considerazione, per la precisazione delle conclusioni ed iscritte a ruolo in epoca antecedente il 1 gennaio 2016, può obiettivamente cagionare un grave pregiudizio alle parti derivante dalla eccessiva durata del procedimento e, pertanto, possono rientrare tra le cause di cui al comma 3 art. 83 dl 18/2020;

rilevato che nel periodo in considerazione risultano fissate per la precisazione delle conclusioni n. 9 procedimenti iscritti in data anteriore al 2016 e che, pertanto, il personale di cancelleria potrà provvedere alle comunicazioni di rito

### **invita**

i giudici della Sezione alla trattazione dei procedimenti così come sopra individuati (procedimenti fissati per la precisazione delle conclusioni ed iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2015), previa “dichiarazione di urgenza” come previsto dall’art. 83 3<sup>a</sup> comma del dl 18/2020;

a tal fine, i giudici, nell’ipotesi di scelta della trattazione scritta della causa, emetteranno provvedimento con il quale comunicheranno ai procuratori che l’udienza sarà svolta con la modalità di cui all’art.83 7<sup>a</sup> comma lettera h) dl 18/2020; inviteranno le parti a depositare il foglio di precisazione delle conclusioni entro la data già fissata per l’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero in data di poco successiva, che costituirà il momento a partire dal quale decorreranno i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di repliche;

in questo caso, la cancelleria annoterà nello storico del fascicolo la voce “trattazione scritta”;

nel provvedimento di invito al deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, il giudice avrà cura di precisare che in caso di mancato deposito, da parte di tutte le parti, saranno adottati i provvedimenti previsti dal codice di rito per la mancata comparizione in udienza;

ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti telematici, il giudice inviterà i procuratori delle parti a depositare, in occasione del primo deposito telematico, le copie informatiche degli atti e dei documenti in precedenza depositati in modalità cartacea nei formati ammessi dalla normativa sul processo telematico;

nell’ipotesi di scelta della modalità “udienza da remoto”, il giudice emetterà un provvedimento da comunicare ai procuratori delle parti, ed eventualmente al PM, almeno dieci giorni prima dell’udienza, con la indicazione del giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso, con espressa indicazione che, previa verifica della regolarità della comunicazione da parte della cancelleria, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dal codice di rito per la mancata comparizione delle parti;

il provvedimento dovrà contenere, altresì, la espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite potranno accedere al fascicolo informatico mediante richiesta di visibilità onde acquisire l’indirizzo telematico dell’aula virtuale;

il provvedimento del giudice dovrà essere redatto in base al modello standard pubblicato sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura nello spazio “Emergenza Covid-19” adattato, ove necessario;

l'udienza si svolgerà con le modalità dettagliate nel Protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed allegato al provvedimento del Presidente del Tribunale del 20 aprile 2020;

**per il periodo 12 maggio/30 giugno 2020:**

premesso che secondo le linee-guida sono i singoli giudici ad individuare le cause da trattare in base ai criteri indicati al punto B) del decreto del Presidente del Tribunale, dovendo provvedere a rinviare ogni altro procedimento a data successiva al 30 giugno 2020, con provvedimento esclusivamente telematico;

rilevato che all'esito della riunione di sezione, effettuata con collegamento telematico, tutti i giudici hanno ritenuto di convenire sui seguenti punti:

necessità di individuare una sola tipologia di procedimenti da trattare, tenuto conto dei criteri indicati al punto B) del decreto del Presidente del Tribunale, della ridotta presenza di personale amministrativo negli uffici e della graduale ripresa nel periodo in considerazione;

sospensione dei termini per il deposito delle memorie nelle cause nelle quali sono stati assegnati i termini ex art. 183 sesto comma cpc, a far data dal 9 marzo 2020, con conseguente impossibilità di decisione sulle richieste istruttorie;

nei procedimenti di cui sopra, l'espletamento dei mezzi di prova, eventualmente ammessi, anche per effetto dei rinvii d'ufficio conseguenti alla generale sospensione dei procedimenti, dovrà essere a lungo differito, non potendosi trattare l'udienza con le modalità alternative da remoto o mediante trattazione scritta; in ipotesi di non ammissione, l'udienza per la precisazione delle conclusioni, tenuto conto dei ruoli decisorii, non potrà essere fissata a breve ;

la trattazione delle cause rinviate per l'ammissione dei mezzi di prova richiede un consistente numero di adempimenti da parte della Cancelleria;

pertanto, i giudici della Sezione hanno unanimemente ritenuto opportuno individuare quali cause da trattare, nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020, le cause già fissate per la precisazione delle conclusioni ed iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2017, al fine di attuare gli obiettivi indicati nel programma di gestione ex art. 37, evitare un eccessivo sovraccarico dei ruoli decisorii al termine della situazione di emergenza, contenere il numero di adempimenti a carico della Cancelleria;

per le cause rinviate per conclusioni e discussione orale ex artt. 281 sexies, i giudici, seguiranno le prescrizioni del Protocollo allegato al provvedimento del Presidente del Tribunale per l'udienza da remoto ovvero, comunicheranno alle parti, nell'ipotesi di trattazione scritta della causa, un provvedimento nel quale sarà indicata la scelta della modalità di trattazione (modalità di cui all'art.83 7^ comma lettera h) dl 18/2020) invitando le parti a depositare, entro il giorno precedente la

data dell'udienza, "note di trattazione scritta" contenenti le conclusioni e brevi note illustrative redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

per le cause rinviate per la precisazione delle conclusioni ex artt. 189 cpc e 352 cpc, i giudici comunicheranno alle parti la scelta della modalità di trattazione dell'udienza e i relativi tempi e modi adottando, ove lo ritengano, i provvedimenti redatti dalla competente struttura tecnica del CSM.

Si comunichi a tutti i giudici della Sezione e al Presidente del Tribunale per conoscenza.

Roma, 20 aprile 2020

Il Presidente della X sezione

